

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Sergio Valente, dall'Avv. Federico Vecchio, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 29 gennaio 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società SS Juve Stabia Spa), FRANCESCO MANNIELLO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Spa), Società SS JUVE STABIA Spa - (nota n. 3405/146 pf11-12/SP/blp del 5.12.2012).**

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 29 gennaio 2013, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 1 (uno) per Roberto Amodio; inibizione di mesi 6 (sei) oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per Francesco Manniello; ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per la Società SS Juve Stabia Spa; il difensore del Sig. Francesco Manniello, che ha concluso chiedendo il proscioglimento, e lo stesso deferito; il difensore del Sig. Roberto Amodio, che ha concluso chiedendo il proscioglimento; il difensore della SS Juve Stabia Spa (d'ora in avanti, anche detta la "Società" ovvero la "Juve Stabia"), che ha concluso chiedendo il proscioglimento;

Osserva.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Roberto Amodio (all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di Direttore Sportivo della Società), il Sig. Francesco Manniello (all'epoca dei fatti, secondo la tesi della Procura federale, Presidente e legale rappresentante della Società) e la Juve Stabia, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Amodio:
  - o della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per avere favorito, e comunque non ostacolato, l'organizzazione, da parte di alcuni esponenti della tifoseria locale, di più azioni dirette all'intimidazione e minacce nei confronti dei calciatori della Società, poste in essere sotto il vincolo della continuazione dal 29 marzo 2009 sino alla immediata vigilia della gara con il Sorrento del 5 aprile 2009, con la conseguenza che, a seguito di tali azioni, si è determinato l'allontanamento dalla squadra di alcuni tesserati e la risoluzione dei relativi contratti economici, nonché la lesione della dignità professionale e personale degli stessi tesserati;
- il Sig. Manniello:

- della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per avere omesso ogni atto e comportamento finalizzato ad evitare la consumazione di fatti violenti posti in essere dalla tifoseria locale nei confronti dei propri calciatori, ancorché richiesti dallo staff tecnico e dai calciatori stessi, e a garantire la normale attività sportiva dei propri tesserati in situazione di sicurezza, ed inoltre per non essersi dissociato pubblicamente dagli accadimenti sopra descritti che hanno prodotto offesa alla dignità professionale e personale dei propri tesserati;
- la Juve Stabia:
  - per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore e al proprio Direttore Sportivo Roberto Amodio.

Tutti i deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memorie e documenti.

In particolare:

- il Sig. Amodio ha contestato la fondatezza, nel merito, degli addebiti mossi a suo carico;
- il Sig. Manniello ha contestato, in primo luogo, il legittimo utilizzo, da parte della Procura federale, degli atti dell'indagine penale, sul presupposto che quest'ultima avrebbe dovuto e potuto utilizzare, in forza della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, esclusivamente una "sentenza" o "altri atti del processo penale", ma non i semplici atti di indagine. Inoltre, ha eccepito la circostanza che il deferito, all'epoca dei fatti in contestazione, non rivestisse qualifiche formali o sostanziali in senso alla Juve Stabia, così da rendere impossibile una sua responsabilità in sede sportiva. Da ultimo, ha contestato, nel merito, la fondatezza degli addebiti mossi a suo carico.
- La Juve Stabia ha eccepito la propria estraneità ai comportamenti contestati al Sig. Manniello, in quanto questi non rivestiva, all'epoca dei fatti in contestazione, alcuna qualifica societaria, per poi dedurre, nel merito, l'insussistenza degli addebiti posti a base del deferimento.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Preliminarmente, occorre rilevare che l'eccezione di inutilizzabilità degli atti dell'indagine penale, sollevata dalla difesa del Sig. Manniello, è superata dal principio, sanciti dagli Organi della giustizia sportiva, secondo il quale esiste una presunzione di legittimità del materiale probatorio proveniente dall'Autorità Giudiziaria (per tutte, C.U. n. 7/C/2004, ove si legge che *"ai fini dell'acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni al procedimento disciplinare con valore di prova è da ritenere sufficiente la provenienza delle trascrizioni stesse dall'Autorità Giudiziaria, dovendosi necessariamente presupporre da tale derivazione la legittimità, in conformità all'art. 268 c.p.p., della loro assunzione"*).

Ugualmente, deve essere superata l'eccezione, sempre svolta dalla difesa del Sig. Manniello, di una impossibilità di una sua qualche responsabilità in sede sportiva, per non avere lo stesso, all'epoca dei fatti, ricoperto alcuna qualifica in seno alla Società. Sul punto, è sufficiente richiamare la previsione di cui all'art. 1, punto 5, CGS, il quale prevede che *"sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi"*

*attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale".*

Nel merito, la prova circa la responsabilità, in merito agli addebiti in contestazione, del Sig. Amodio è raggiunta dalla documentazione in atti. In particolare, si vedano le risultanze dell'indagine svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, relativamente all'intervenuta aggressione presso lo stadio al ritorno dalla trasferta di Pistoia e all'episodio avvenuto durante gli allenamenti, nel corso della settimana successiva, in cui la squadra fu costretta ad allenarsi priva degli indumenti recanti i colori sociali, e, segnatamente, le dichiarazioni rese dai calciatori Grieco e Biancolino in data 5 settembre 2011, da cui risulta che:

- *"l'autobus, una volta giunto a Castellmare, si diresse verso lo stadio, dove si erano radunati i tifosi inferociti e non, come di solito avveniva, presso l'hotel dove, come di prassi i giocatori parcheggiavano le proprie autovetture e dove era stata indirizzata la polizia"* (dichiarazione Grieco);
- *"la cosa che mi sembra strana è che, a differenza di quello che avveniva normalmente, l'autobus della squadra non accompagnò i calciatori nell'albergo nei pressi delle Terme di Stabia, dove erano parcheggiate le macchine dei giocatori. Stranamente, infatti, l'autobus condusse i calciatori sin dentro il campo sportivo, dove erano ad attenderli i tifosi, inferociti dall'ennesima sconfitta della squadra"* (dichiarazione Biancolino);
- *"prendo atto che nella prima conversazione intercorsa tra A...E F...O e Amodio Roberto (intercettazioni telefoniche del 6.04.2009 dal n. 16930 ... sull'utenza n. 334-9899280), si fa riferimento alla possibilità di organizzare un'aggressione nei miei confronti"* (dichiarazione Biancolino).

Ed ancora, si vedano le dichiarazioni dei calciatori Rastelli, Amore e D'Ambrosio, raccolte in sede di indagine federale:

- *"ricordo che ancora mentre eravamo in Toscana c'erano contatti telefonici tra Esposito ed Amodio perché i tifosi volevano fermare il pulmann per parlare con la squadra"* (dichiarazione Rastelli 11 aprile 2012);
- *"un paio di miei compagni, credo Radi e Gelardi" insieme a Filippi chiamarono le Forze dell'Ordine che intervennero dopo poco tempo, fermando il pulmann dei tifosi"* (dichiarazione Amore 17 aprile 2012);
- *"a quel punto impauriti il mio collega Radi telefonicamente chiamò la Polizia avvisandoli di quanto stava accadendo"* (dichiarazione Ambrosio 8 maggio 2012);

Di segno univoco con le dichiarazioni sopra riportate, sono anche quelle rilasciate da Enrico Coscia, già responsabile tecnico della Società nel campionato 2008/09, in data 19 settembre 2011.

In definitiva, dal quadro probatorio risulta un coinvolgimento diretto, negli eventi sopra evidenziati, del Sig. Amodio, come è incontestato che, a seguito dei suddetti episodi, i calciatori Biancolino, Radi e Girardi - nonché inizialmente il Grieco, successivamente rientrato in rosa - furono costretti ad abbandonare la squadra con conseguente risoluzione dei rispettivi contratti economici.

Per ciò che attiene il coinvolgimento, in realtà marginale, del Sig. Manniello e il ruolo, di fatto, rivestito in seno alla Società, questi si evincono dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalle conversazioni:

- progr. 15809 del 31 marzo 2009, intercorsa tra i Sig.ri Avallone (“tifoso” presente agli episodi contestati) e Biancone (“*Fammi sapere tu qualcosa ... Lo vuole sapere il Presidente*”);
- progr. 16011 del 1 aprile 2009, intercorsa tra i sig.ri Avallone e Scannapieco (“*vediamo di non fare brutte figure con Franco Manniello*”).

Per ciò che attiene la Juve Stabia, proprio perché il Sig. Manniello non rivestiva ufficialmente la carica di legale rappresentante, la stessa deve essere chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva e non diretta.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene che, alla luce della provata responsabilità del Sig. Amodio, possano trovare nei suoi confronti accoglimento le richieste della Procura federale. Per il Sig. Manniello, visto il raggiungimento della prova su un suo coinvolgimento, sia pure in maniera marginale, e per la Società, che deve essere chiamata a rispondere titolo di responsabilità oggettiva e non diretta, per le ragioni sopra indicate, le sanzioni devono essere irrogate in misura inferiore a quelle richieste dalla Procura federale.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina al Sig. Roberto Amodio, la sanzione dell'inibizione per 1 (uno) anno; al Sig. Francesco Manniello, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due); alla Juve Stabia, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a titolo di responsabilità oggettiva.

**(196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Dirigente con delega di rappresentanza della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 3860/476pf12-13/SP/SS del 2.1.2013).**

### **Il deferimento**

Con atto del 2/1/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

A) il Sig. Piero Camilli, dirigente con delega di rappresentanza della Società US Grosseto FC Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, commi 1 e 5, del CGS, per aver espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, giudizi e rilievi lesivi dell'arbitro della gara Grosseto – Regina del 23/12/2012, nonché della reputazione di Organi operanti nell'ambito della F.I.G.C. tali da lederne il prestigio e adombrare dubbi sull'imparzialità della istituzione federale, prospettando, tra l'altro, che l'arbitraggio è un'altra porzione di un disegno tendente ad una retrocessione preordinata, configurando l'esistenza di una precisa volontà penalizzante da parte degli Organi federali nei confronti della sua Società;

B) la Società US Grosseto FC Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art. 5 comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al legale rappresentante della Società.

All'inizio della riunione odierna il Signor Piero Camilli e la Società US Grosseto FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Piero Camilli e la Società US Grosseto FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Piero Camilli, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00); pena base per la Società US Grosseto FC Srl, sanzione dell'ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) ciascuno per il Signor Piero Camilli e per la Società US Grosseto FC Srl.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

**(175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ABDERRAZZAK JADID (all'epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la Società US Grosseto FC Srl), GENNARO DEL VECCHIO (all'epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 3472/198 pf12-13 GR/mg del 7.12.2012).**

Il procuratore Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Abderrazzak Jadid, calciatore tesserato per la US Grosseto FC Srl; Gennaro Del Vecchio, calciatore tesserato per la US Grosseto FC Srl; la Società US Grosseto FC Srl; per rispondere:

- i calciatori Abderrazzak Jadid e Gennaro Del Vecchio per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere gli stessi, circa un'ora dopo il termine della gara del campionato di serie B del 22/9/2012 tra Virtus Lanciano e Grosseto, nel recinto di giuoco dello stadio "Adriatico" di Pescara, posto in essere un litigio ed una colluttazione tali da costringere il personale delle Forze dell'Ordine presente ad intervenire per separarli e riportarli alla calma;
- la Società US Grosseto FC Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dai propri calciatori, Abderrazzak Jadid e Gennaro Del Vecchio.

All'udienza del 29/1/2013 il rappresentante della Procura federale chiedeva che ai deferiti venisse irrogata la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per ognuno.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Dalla relazione del Dirigente della Digos della Questura di Pescara del 24.9.2012 e dalla nota del Questore del 27.9.2012, risulta accertato *"un episodio avvenuto intorno alle 17.45 all'interno dell'area di servizio Maratona, tra due calciatori del Grosseto, all'atto della partenza del pulmann della squadra. I due, Del Vecchio e Jaled, dallo spogliatoio rientravano sul campo attraverso il varco principale, dopo aver gettato a terra le proprie borse sportive, affrontandosi prima verbalmente e, poi, con una breve colluttazione, subito interrotta dall'intervento del personale delle Forze dell'Ordine. Nel frattempo, gli altri calciatori del Grosseto, già sul pulmann insieme ai loro dirigenti, scendevano a terra e raggiungevano il luogo della lite, cercando di separare i due contendenti, creando enorme confusione ed intralciando l'operato del personale in uniforme operante. La situazione veniva riportata alla calma in breve tempo"*.

Tale ricostruzione è confermata dalle sequenze filmate riprese dalla Digos di Pescara, dall'audizione di tutti i tesserati ascoltati dalla Procura Federale e dalle ammissioni, sia pure parziali, degli stessi deferiti.

I due calciatori Jadid e Del Vecchio, così come gli altri tesserati del Grosseto ascoltati dalla Procura Federale, hanno ricondotto il motivo scatenante la lite e la colluttazione a dissensi tra i due atleti maturati nel corso della gara disputata poco prima per motivi di gioco, anche se tale versione appare poco compatibile con il termine "traditore" rivolto dal Jadid al Del Vecchio e rilevato dal Dirigente dell'Ordine Pubblico. Comunque a prescindere dalle motivazioni dell'accaduto, la condotta tenuta dai calciatori Jadid e Del Vecchio si configura come una palese violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Della condotta dei propri tesserati risponde l'US Grosseto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sanzioni congrue per tali violazioni disciplinari appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) ciascuno a Abderrazzak Jadid, Gennaro Del Vecchio e alla Società US Grosseto FC Srl.

**(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HELLAS VERONA FC Spa - (nota n. 2290/246pf12-13/SP/SS/blp del 22.10.2012).**

Con nota del 22/10/2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione la Società Hellas Verona FC Spa, per rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità oggettiva, e ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 del CGS, a titolo di "responsabilità concorrente", per i comportamenti ascrivibili al proprio tesserato, Sig. Andrea Mandorlini e trascritti in seno all'atto di deferimento. Infatti, in conseguenza della intervista pubblicata dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 20/10/2012 avente contenuto tale da violare i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, il Procuratore federale provvedeva a deferire il Sig. Andrea Mandorlini (quale Tecnico della Società e autore della intervista) e la Società Hellas Verona FC S.p.A. (per responsabilità oggettiva).

Con decisione del 19/12/2012 la Commissione disciplinare del Settore Tecnico applicava nei confronti del Sig. Andrea Mandorlini, ex art. 23 CGS, le seguenti sanzioni: squalifica fino al 31/01/2013; ammenda di € 20.000,00; prescrizione al Sig. Mandorlini di affermare

con convinzione, fermezza e serietà in tutte le interviste televisive su reti nazionali pre e post gara, o comunque con altri mezzi, di credere fermamente nel rispetto dei valori sportivi e della funzione di unificazione sociale del calcio per almeno sette gare effettive di campionato, una volta scontata la squalifica.

La Società Hellas Verona FC Spa, a fronte del proprio deferimento, depositava Memoria difensiva in atti, sostenendo:

- il ravvedimento del Sig. Andrea Mandorlini e le proprie scuse formali a fronte di un comportamento non lesivo nel linguaggio adottato, se mai poco diplomatico, che comportava il conseguente rammarico per la situazione creatasi e per il fraintendimento delle parole pronunciate, dichiarando altresì di aver optato per il Tecnico per il patteggiamento solo per opportunità procedurale e non per ammissione della colpa;
- la contestualizzazione dei fatti in ragione delle frasi rese che non intendevano ledere lo spirito sportivo, ma che dovevano essere giustificate da una precedente esperienza tecnica del Sig. Andrea Mandorlini con la AC Spezia, sodalizio notoriamente avversario del Livorno al punto che il Tecnico (in epoca pregressa) aveva attirato l'antipatia dei tifosi livornesi, successivamente stemperati grazie al comportamento del Sig. Mandorlini;
- la eccessività del deferimento in relazione alla portata dei fatti, poiché ingiusto ed esagerato all'esame del tenore letterale della intervista rilasciata anche in confronto con il testo temperato della stessa intervista pubblicato da altri giornali;
- la errata imputazione della responsabilità oggettiva a carico della Società di appartenenza del Tecnico, attraverso un taglio interpretativo dell'art. 4 CGS che condurrebbe alla esclusione della estensione responsabile per i fatti commessi dal tesserato, mediante il richiamo alle enunciati fonti costituzionali, civili e amministrative che indurrebbero a ritenere la Società esente da colpa per responsabilità oggettiva;
- una ulteriore analisi lessicale dei singoli fatti e delle violazioni contestate che avrebbe dovuto indurre la Commissione ad applicare un sereno atteggiamento assolutorio.

Concludeva pertanto la Società in via principale per il rigetto di ogni addebito e contestazione, con conseguente proscioglimento; in via subordinata per l'applicazione delle attenuanti nella minima sanzione attesa anche la mancanza di recidività dei comportamenti contestati; in via istruttoria per l'ammissione della articolata prova testimoniale.

All'odierna riunione, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'accoglimento del deferimento e a tal fine ha chiesto irrogarsi nei confronti della Società deferita la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); è comparso altresì il difensore della Società, il quale si è riportato alle memorie depositate nei termini e alle conclusioni in esse riportate.

Il deferimento è fondato e va accolto.

A prescindere dalla procedura di patteggiamento adottata dinanzi alla Commissione disciplinare del settore Tecnico relativamente alla posizione del Sig. Andrea Mandorlini, i fatti a lui contestati non meritano peculiare approfondimento in quanto risultano lesivi, per il senso e per le parole dette e riportate nelle interviste, dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Tuttavia sussistono elementi scriminanti che vanno tenuti in debita considerazione ai fini della sanzione da applicare alla Società a titolo di responsabilità oggettiva.

In merito alla sussistenza dell'istituto concernente la responsabilità oggettiva, ritiene questa Commissione, condividendo principi ormai consolidati nelle decisioni degli Organi di giustizia sportiva, che non possa essere messa in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva delle Società, *“che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridicamente rilevante... il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito”*.

La norma in tema di responsabilità oggettiva, di cui all'art. 4, comma 2, CGS, laddove stabilisce che le Società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci o tesserati (e comunque dei soggetti che da esse direttamente dipendono), pone, in concreto, un principio di carattere generale, pilastro fondamentale dell'Ordinamento sportivo calcistico.

Quanto alla legittimità dell'istituto della responsabilità oggettiva come sopra delineato e al diritto di sopravvivenza di esso nell'Ordinamento sportivo, questo Organo giudicante ritiene dover applicare puramente e semplicemente la norma in esame, non essendo titolare del potere di sindacarne la legittimità alla luce dei principi generali degli ordinamenti sovraordinati, ovvero di disapplicarla.

È opportuno tuttavia prendere atto che la FC Hellas Verona ha recentemente adottato una serie di comportamenti virtuosi atti a limitare l'incidenza di simili comportamenti in ambito sportivo: di tali atteggiamenti si deve tener conto ai fini della sanzione.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene equa e proporzionata ai fatti contestati la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina alla Società Hellas Verona FC Spa la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

**(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GORAN PANDEV (Calciatore tesserato per la Società SSC Napoli Spa), Società SSC NAPOLI Spa - (nota n. 3524/11 pf12-13 SP/blp del 10.12.2012).**

La Commissione disciplinare nazionale, vista l'istanza di rinvio presentata congiuntamente dalla Procura federale e dalle parti deferite allo scopo di valutare la possibilità di addivenire a un patteggiamento ex art. 23 CGS, rinvia la trattazione del procedimento alla data del 13 febbraio 2013 ore 14.

**(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE CARMELO ARCIDIACONO (Calciatore attualmente tesserato in prestito per la Società Nuova Cosenza Calcio Srl), Società NUOVA COSENZA CALCIO Srl - (nota n. 3467/335 pf12-13 SP/blp del 7.12.2012).**

Il Procuratore federale deferiva alla Commissione disciplinare nazionale Arcidiacono Salvatore Carmelo, calciatore tesserato con la Società Nuova Cosenza Calcio Srl nonché detta Società per rispondere:

- Salvatore Carmelo Arcidiacono della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consegnato durante la gara Sambiasse – Nuova Cosenza

Calcio Srl del 17/11/2012 dalla panchina, una maglia recante la scritta "*Speciale Innocente*" a Pietro Arcidiacono che la esibiva dinanzi alle telecamere di una emittente nazionale dopo aver realizzato una rete per la sua squadra;

- la Società Nuova Cosenza Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato al proprio tesserato.

La Società Nuova Cosenza Calcio faceva pervenire memoria difensiva con la quale chiedeva il proscioglimento o, in subordine, l'irrogazione di una sanzione ridotta al minimo edittale.

All'udienza del 29/1/2013 il rappresentante della Procura federale chiedeva che venisse inflitta la sanzione della squalifica di sei mesi per il calciatore Salvatore Carmelo Arcidiacono e quella dell'ammenda di € 3.000,00 per la Società Nuova Cosenza Calcio Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I fatti sono pacifici ed incontestati. Durante lo svolgimento della gara (30' del 2° tempo di gara) Sambiasse – Nuova Cosenza Calcio Srl del 17/11/2012, Pietro Arcidiacono, fratello del deferito, dopo aver realizzato una rete, si avvicinava alla panchina della sua squadra e dopo aver preso la maglia recante la scritta "*Speciale innocente*" la esibiva alle telecamere. La maglia gli veniva consegnata dal fratello Salvatore Carmelo Arcidiacono, anch'egli calciatore tesserato con la Società Nuova Cosenza Calcio Srl, in panchina e riportato nella distinta di gara al n. 15 Tali fatti, accertati grazie al filmato della gara, venivano ammessi dallo stesso Pietro Arcidiacono dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, in sede di interrogatorio, nel corso del quale testualmente dichiarava "*la mia intenzione era quella di mostrarla alle telecamere per inviare un messaggio di vicinanza alla famiglia Speciale, che conosco da sempre, perché abitiamo nello stesso quartiere a Catania. Io non volevo esibirla a tutto lo stadio, io mi sono recato esclusivamente vicino alla telecamera*". Anche Salvatore Carmelo Arcidiacono ha ammesso di aver passato la maglietta al fratello, anche se ha affermato di non essere a conoscenza della scritta ivi apposta.

La responsabilità di Pietro Arcidiacono è stata accertata e sanzionata separatamente. Questa Commissione deve ora valutare la condotta di Salvatore Carmelo Arcidiacono.

L'apporto di efficienza causale fornito dal deferito alla commissione dell'illecito disciplinare è stato certamente di rilievo e non è credibile che egli non fosse a conoscenza della scritta riportata sulla maglietta. Le immagini del filmato mostrano come il deferito, immediatamente dopo il gol segnato dal fratello, si sia avvicinato e gli abbia passato la maglia, senza necessità di alcuna richiesta. È chiaro quindi che il Salvatore Carmelo Arcidiacono abbia condiviso e con ciò, di fatto, rafforzato il proposito di Pietro Arcidiacono. Dalla condotta del Salvatore Carmelo Arcidiacono discende quella della Società Nuova Cosenza Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. A tal proposito, però, va osservato che la Società dopo i fatti si è apertamente dissociata dal proprio tesserato, sospendendolo dall'attività. Tale condotta, se non può escludere la sussistenza della responsabilità oggettiva, vale a limitarne e graduarne la gravità e, quindi, rileva ai fini della valutazione sulla congruità della sanzione che deve essere irrogata.

P.Q.M.

La Commissione infligge la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) al calciatore Salvatore Carmelo Arcidiacono e quella dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) alla Società Nuova Cosenza Calcio Srl.

Il Presidente della CDN  
**Prof. Claudio Franchini**

“”

**Pubblicato in Roma il 4 febbraio 2013**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**